

Spettabili Clienti

Loro sedi

CIRCOLARE N. 18 – 22 MARZO 2020



Proseguiamo con l'analisi delle misure introdotte dal Decreto Legge n. 18 del 17.3.2020, c.d. "Cura Italia", precisando che le disposizioni sono in costante aggiornamento, in funzione dell'emergenza epidemiologica e dei provvedimenti adottati.

MISURE A SOSTEGNO DI FAMIGLIE E IMPRESE

INDENNITÀ PROFESSIONISTI / CO.CO.CO.

È previsto il riconoscimento di **un'indennità per il mese di marzo di € 600** a favore dei seguenti soggetti:

- lavoratori autonomi titolari di **partita IVA "attiva" al 23.2.2020**;
- soggetti titolari di **rapporti di co.co.co.** "attivi" alla medesima data;

iscritti alla Gestione separata INPS, non titolari di pensione e **non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie**.

La predetta indennità:

- non concorre alla formazione del reddito;
- è erogata dall'INPS previa apposita domanda. L'INPS con il Comunicato stampa 19.3.2020 ha annunciato che per richiedere l'indennità non sarà utilizzata la modalità del "click-day". A breve nel cassetto previdenziale personale verrà messa a disposizione la funzione per presentare le domande.

INDENNITÀ ARTIGIANI / COMMERCianti

È previsto il riconoscimento di **un'indennità per il mese di marzo di € 600** a favore dei **lavoratori autonomi iscritti alle Gestioni speciali dell'Ago** (Assicurazione generale obbligatoria), non titolari di pensione e **non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie, ad esclusione della Gestione separata INPS**.

L'indennità spetta, tra l'altro, **agli artigiani / commercianti iscritti alla Gestione IVS**. La stessa non dovrebbe spettare agli agenti e rappresentanti di commercio in quanto iscritti anche all'ENASARCO.

La predetta indennità:

- non concorre alla formazione del reddito;
- è erogata dall'INPS previa apposita domanda. L'INPS con il Comunicato stampa 19.3.2020 ha annunciato che per richiedere l'indennità non sarà utilizzata la modalità del "click-day". A breve nel cassetto previdenziale personale verrà messa a disposizione la funzione per presentare le domande

INCUMULABILITÀ INDENNITÀ

Le indennità di cui punti precedenti (professionisti/co.co.co – artigiani/commercianti) **non sono tra loro cumulabili** e non sono riconosciute ai percettori di reddito di cittadinanza ai sensi del DL n. 4/2019.

STATUTI / BILANCI ENTI DEL TERZO SETTORE

Viene differito **dal 30.6 al 31.10.2020** il termine per adeguare gli statuti delle ONLUS / ODV / APS alle nuove disposizioni del c.d. "Codice del Terzo settore"

Tali modifiche statutarie possono essere apportate, nel rispetto delle modalità / maggioranze previste per l'assemblea ordinaria, per:

- adeguare lo statuto alle **disposizioni inderogabili** previste dal CTS;
- prevedere specifiche clausole statutarie finalizzate ad **escludere** l'applicazione di **disposizioni derogabili**.

Il differimento trova applicazione **anche per le imprese sociali**.

È, infine, previsto, **per il 2020**, a favore delle **ONLUS / ODV / APS** iscritte nei relativi registri per le quali il termine di approvazione del bilancio ricade nel "**periodo emergenziale**" (1.2 - 31.7.2020) la possibilità di **approvare il proprio bilancio entro il 30.10.2020** "anche *in deroga alle previsioni di legge, regolamento o statuto*".

SOSPENSIONE VERSAMENTI CONTRIBUTI COLF

È prevista la **sospensione** dei termini relativi ai versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi INAIL dovuti dai datori di lavoro domestico **in scadenza** nel periodo **23.2 - 31.5.2020**.

I versamenti sospesi dovranno essere effettuati **entro il 10.6.2020** senza sanzioni e interessi.

Non è possibile richiedere il rimborso delle somme in scadenza in detto periodo già versate.

È prevista altresì la sospensione dei termini di prescrizione relativi alle contribuzioni di previdenza / assistenza sociale obbligatoria di cui all'art. 3, comma 9, Legge n. 335/95 **in scadenza nel periodo 23.2 - 30.6.2020**. Gli stessi riprendono a decorrere dalla fine del periodo di sospensione.

Nel caso in cui il decorso abbia inizio durante il periodo di sospensione, "l'inizio stesso è differito alla fine del periodo".

ISTITUZIONE FONDO A FAVORE DEI LAVORATORI DANNEGGIATI DAL COVID-19

È prevista, al fine di garantire misure di sostegno al reddito per i lavoratori dipendenti / autonomi che a causa dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 hanno cessato / ridotto / sospeso la loro attività / rapporto di lavoro, l'istituzione di un apposito Fondo per il riconoscimento di un'indennità.

In particolare, con appositi Decreti il Ministero del Lavoro di concerto con il MEF individuerà i criteri di priorità / modalità di attribuzione delle indennità da destinare "*a sostegno del reddito dei professionisti iscritti agli enti di diritto privato di previdenza obbligatoria*" di cui al D.Lgs. n. 509/94 (CNPADC, Inarcassa, CIPAG, ENPAM, ENASARCO, ecc.) e n. 103/96 (Casse Interprofessionali).

TRASFORMAZIONE DELLE IMPOSTE ANTICIPATE (DTA) SU PERDITE / ACE IN CREDITI D'IMPOSTA

Con la modifica dell'art. 44-bis, DL n. 34/2019, c.d. "Decreto Crescita", che risulta(va) applicabile esclusivamente alle imprese del Mezzogiorno interessate da operazioni di riorganizzazione aziendale, è ora previsto che qualora una società **ceda a titolo oneroso crediti pecuniari**:

- vantati nei confronti di debitori inadempienti, ossia che non provvedono al pagamento entro 90 giorni dalla data in cui era dovuto;
- entro il 31.12.2020;

può, previa specifica opzione, **trasformare in credito d'imposta le attività per imposte anticipate** (c.d. DTA) riferite a:

- **perdite fiscali** non ancora utilizzate in diminuzione, alla data della cessione, dal reddito imponibile ex art. 84, TUIR;
- **agevolazione ACE** non ancora dedotta né usufruita, alla data della cessione, quale credito d'imposta utilizzabile ai fini IRAP.

Come evidenziato nella Relazione illustrativa al Decreto in esame la disposizione:

"consente alle imprese di **anticipare l'utilizzo come crediti d'imposta**, di tali importi, di cui altrimenti avrebbero usufruito in anni successivi, determinando nell'immediato una riduzione del carico fiscale. Ciò **consente di ridurre il fabbisogno di liquidità connesso con il versamento di imposte e contributi**, aumentando così la disponibilità di cassa in un periodo di crisi economica e finanziaria connessa con

l'emergenza sanitaria, rispettando la coerenza complessiva del sistema fiscale posto che a fronte di tale anticipazione, viene meno il meccanismo ordinario di riporto in avanti dei componenti oggetto di trasformazione".

Va considerato che:

- i componenti possono generare DTA trasformabili nel limite del 20% del valore nominale dei crediti ceduti;
- i crediti ceduti entro il 31.12.2020 rilevano ai fini della trasformazione nel limite di € 2 miliardi di valore nominale. Per le società appartenenti a gruppi societari, il limite è individuato tenendo conto di tutte le cessioni effettuate dai soggetti appartenenti al gruppo;
- la trasformazione in credito d'imposta può avere luogo anche se le DTA non sono state iscritte in bilancio, ad esempio, come evidenziato nella Relazione illustrativa "*per non superamento del probability test, purché siano riferibili ai componenti indicati dalla norma, non ancora dedotti o usufruiti alla data della cessione dei crediti*";
- la trasformazione si realizza alla data della cessione dei crediti e pertanto, come affermato nella citata Relazione illustrativa, "*il credito d'imposta sorgerà per l'intero ammontare alla data di cessione dei crediti*".



Dalla data di efficacia della cessione dei crediti il cedente non può utilizzare le perdite a riduzione dei redditi, né dedurre / usufruire tramite credito d'imposta dell'eccedenza ACE corrispondente alla quota di DTA trasformabili in credito d'imposta.

ESCLUSIONI

La previsione in esame **non si applica**:

- alle cessioni di crediti tra società tra loro legate da rapporti di controllo ex art. 2359, C.c. / società controllate, anche indirettamente, dallo stesso soggetto;
- alle società per le quali sia stato accertato lo stato di dissesto / rischio di dissesto ai sensi dell'art. 17, D.Lgs. n. 180/2015, ovvero lo stato di insolvenza ai sensi dell'art. 5, RD n. 267/42 o dell'art. 2, comma 1, lett. b), D.Lgs. n. 14/2019 (Codice della crisi d'impresa).

ESERCIZIO DELL'OPZIONE

Ai fini della trasformazione di DTA in credito d'imposta la società cedente deve esercitare una specifica opzione, da evidenziare nel quadro RK del mod. REDDITI. Tale opzione:

- se non già esercitata, deve essere effettuata entro la chiusura dell'esercizio in corso alla data in cui ha effetto la cessione dei crediti;
- ha efficacia a partire dall'esercizio successivo a quello in cui ha effetto la cessione;
- comporta il cumulo delle DTA trasformabili e di quelle trasformate in base a quanto sopra esaminato nell'ammontare delle attività per imposte anticipate di cui all'art. 11, DL n. 59/2016.

UTILIZZO CREDITI D'IMPOSTA

I crediti d'imposta derivanti dalla trasformazione possono essere:

- **utilizzati**, senza limiti di importo, **in compensazione** nel mod. F24 ex art. 17, D.Lgs. 241/97, **ceduti** con le modalità di cui agli artt. 43-bis e 43-ter, DPR n. 602/73 o **chiesti a rimborso**;
- vanno **indicati nel mod. REDDITI**;
- **non concorrono** alla formazione del reddito di impresa né della base imponibile IRAP.

FINANZIAMENTI PMI

Al fine di sostenere le attività danneggiate dall'epidemia COVID-19, viene previsto il riconoscimento (a fronte di un'apposita comunicazione) di misure di sostegno finanziario a favore delle PMI, con sede in Italia, come definite dalla Raccomandazione della Commissione UE n. 2003/361/CE.



Le PMI, così definite dalla citata Raccomandazione, comprendono **sia imprese che lavoratori autonomi**.

In particolare è previsto che:

- per le aperture di credito a revoca e i prestiti accordati a fronte di anticipi su crediti al 29.2.2020, o se superiori, al 17.3.2020, **gli importi accordati non possono essere revocati in tutto o in parte fino al 30.9.2020;**
- per i prestiti non rateali con scadenza contrattuale entro il 29.9.2020 **i contratti sono prorogati fino al 30.9.2020;**
- per i mutui / altri finanziamenti a rimborso rateale, anche perfezionati tramite il rilascio di cambiali agrarie, **il pagamento delle rate / canoni di leasing in scadenza entro il 29.9.2020 è sospeso fino al 30.9.2020. È possibile richiedere la sospensione del solo rimborso in conto capitale.**

È altresì previsto che:

- possono beneficiare delle suddette misure **i soggetti le cui esposizioni debitorie non siano al 17.3.2020 classificate come esposizioni creditizie "deteriorate ai sensi della disciplina applicabile agli intermediari creditizi";**
- al fine di avvalersi delle agevolazioni in esame è necessario **autocertificare la temporanea carenza di liquidità** quale conseguenza diretta dell'epidemia.

Con riferimento a questa specifica disposizione, Vi invitiamo a contattare i gestori di riferimento delle filiali degli istituti di credito presso le quali avete in corso rapporti.

PREMIO LAVORATORI DIPENDENTI

È previsto, a favore dei **lavoratori dipendenti** (ex art. 49, comma 1, TUIR), il riconoscimento di un **premio per il mese di marzo 2020 pari a € 100 rapportato al numero di giorni di lavoro svolti nella propria sede di lavoro** nel predetto mese. Tale premio:

- **spetta ai soggetti con un reddito complessivo da lavoro dipendente relativo al 2019 non superiore a € 40.000;**
- **non concorre alla formazione del reddito;**
- **è riconosciuto in via automatica dal datore di lavoro** (sostituito d'imposta ex artt. 23 e 29, DPR n. 600/73) a partire dalla **retribuzione corrisposta nel mese di aprile 2020 "e comunque entro il termine di effettuazione delle operazioni di conguaglio di fine anno";**
- sarà "recuperato" dal datore di lavoro in compensazione tramite il mod. F24.

CREDITO D'IMPOSTA SANIFICAZIONE AMBIENTI DI LAVORO

È previsto, **per il 2020**, il riconoscimento di uno specifico credito d'imposta, **a favore delle imprese / lavoratori autonomi, pari al 50% delle spese sostenute e documentate** (fino ad un massimo di € 20.000) per la sanificazione degli ambienti / strumenti di lavoro, quale misura di contenimento del contagio dal virus COVID-19.

Le disposizioni attuative dell'agevolazione in esame sono demandate ad un apposito Decreto del MISE.

CREDITO D'IMPOSTA NEGOZI E BOTTEGHE

È previsto, **per il 2020**, il riconoscimento di uno specifico credito d'imposta **a favore degli esercenti attività d'impresa pari al 60% del canone di locazione relativo al mese di marzo 2020** (pertanto il credito **spetta agli inquilini/conduttori e NON ai proprietari/locatori**). Tale credito d'imposta:

- spetta con riferimento al canone di locazione relativo agli immobili di **categoria catastale C/1** (negozi e botteghe);
- **non spetta ai soggetti esercenti le attività c.d. "essenziali"** di cui agli Allegati 1 e 2, DPCM 11.3.2020 (ad esempio, negozi di alimentari, farmacie, ecc.) che non sono state oggetto di sospensione. Quindi, ad esempio, le attività di ristorazione che esercitano in un locale C/1 condotto in locazione potranno usufruire del credito d'imposta, in quanto sospese dal richiamato decreto. Un supermercato, invece, non potrà fruire del credito d'imposta, in quanto rientrante nei soggetti esclusi dalla sospensione;
- è **utilizzabile esclusivamente in compensazione tramite il Mod. F24**, con il **codice tributo "6914"** appositamente istituito con la Risoluzione dell'Agenzia delle Entrate n. 13/E del 20.3.2020 (utilizzabile dal 25.3.2020).



Merita evidenziare che per beneficiare dell'agevolazione, la disposizione in esame non richiede il pagamento del canone di locazione dell'immobile.

EROGAZIONI LIBERALI A SOSTEGNO DEL CONTRASTO DEL COVID-19

È previsto il riconoscimento di una **detrazione IRPEF pari al 30% per le persone fisiche / enti non commerciali che effettuano, nel 2020, erogazioni liberali in denaro e in natura**, al fine di finanziare gli interventi necessari al contenimento / gestione dell'epidemia COVID-19, a favore di:

- Stato / Regioni / Enti locali territoriali;
- enti / istituzioni pubbliche;
- fondazioni / associazioni.

Merita evidenziare che l'ammontare della detrazione spettante **non può essere superiore a € 30.000**.

È altresì prevista la **deducibilità dal reddito d'impresa** delle erogazioni liberali, in denaro e in natura, effettuate nel 2020 **da parte di imprese** (le stesse non sono considerate destinate a finalità estranee all'esercizio dell'impresa ai sensi dell'art. 27, Legge n. 133/99).

Tali erogazioni sono deducibili ai fini IRAP *"nell'esercizio in cui sono effettuate"*.

Con riferimento alle **erogazioni liberali in natura** sono applicabili gli artt. 3 e 4, DM 28.11.2019 e pertanto si evidenzia che:

- l'ammontare della detrazione / deduzione spettante è quantificato sulla base:
> del **valore normale** del bene (ex art. 9, TUIR).



Nel caso in cui il valore del bene sia:

- **superiore a € 30.000;**
- per sua natura, **non determinabile con criteri oggettivi;**

il donatore deve acquisire una **perizia giurata attestante il valore del bene "recante data non antecedente a novanta giorni il trasferimento del bene"**;

> del **residuo valore fiscale** all'atto di trasferimento, in caso di **bene strumentale**;

> del **minore valore** tra il valore normale di cui al citato art. 9 e il valore utilizzabile per la quantificazione delle rimanenze finali di cui all'art. 92, TUIR, in presenza di **"beni merce"** di cui all'art. 85, comma 1, lett. a) e b), TUIR;

- devono risultare da atto scritto contenente una dichiarazione:
 - del **donatore**, relativamente al **valore del bene donato**;
 - del **destinatario**, in merito all'**utilizzo del bene ricevuto per lo svolgimento dell'attività statutaria** volta al perseguimento di **finalità civiche / solidaristiche / utilità sociale**.

MENZIONE PER RINUNCIA ALLE SOSPENSIONI

È prevista una "menzione" a favore dei soggetti che rinunciano alle sospensioni dei versamenti tributari / contributivi (anche relativi alle colf), compresi quelli riferiti alla "rottamazione dei ruoli" / "saldo e stralcio" e al PREU. In particolare è stabilito che:

"con decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze sono previste forme di menzione per i contribuenti i quali, non avvalendosi di una o più tra le sospensioni di versamenti previste ... effettuino alcuno dei versamenti sospesi e ne diano comunicazione al Ministero dell'Economia e delle Finanze".

È un modo per elogiare i contribuenti virtuosi che, nonostante l'emergenza, provvedono ad effettuare gli adempimenti secondo il calendario "ordinario", beneficiando così indirettamente di una sorta di "pubblicità" del nome dell'azienda/ditta.

SOSPENSIONE TERMINI GIUSTIZIA TRIBUTARIA

È disposta la sospensione per il periodo **9.3 - 15.4.2020** dei termini processuali per il compimento di qualsiasi atto nei procedimenti civili e penali.

La disposizione, in quanto compatibile, si applica altresì ai procedimenti relativi alle commissioni tributarie.

In particolare la sospensione, salvo che per i procedimenti aventi carattere di urgenza per la necessità di assumere prove indifferibili ex art. 392, C.p.C., riguarda i termini stabiliti:

- per la fase delle indagini preliminari;

- per l'adozione di provvedimenti giudiziari e il deposito della relativa motivazione;
- per la proposizione di atti introduttivi del giudizio / procedimenti esecutivi / impugnazioni.

La sospensione è applicabile in generale, come disposto dal citato art. 83, per "*tutti i termini procedurali*".

La sospensione in esame opera altresì:

- per la **notifica del ricorso in primo grado innanzi alle Commissioni tributarie**;
- per il **reclamo / mediazione** ex art. 17-bis, D.Lgs. n. 546/92.

Va evidenziato che, nel caso in cui:

- il **decorso del termine ha inizio nel periodo di sospensione**, l'inizio è differito alla fine di tale periodo. Così, ad esempio, qualora l'atto di accertamento sia stato notificato nel predetto periodo 9.3 - 15.4.2020, i 60 giorni per la proposizione del ricorso / istanza di adesione decorrono dal 16.4.2020. Sul punto sono attesi chiarimenti.
- il **termine è computato a ritroso** e ricade in tutto o in parte nel periodo di sospensione, l'udienza / attività da cui decorre il termine è differita.

INDENNITÀ COLLABORATORI SPORTIVI

L'indennità una tantum di € 600 è riconosciuta, **per il 2020**, anche a favore dei soggetti con **rapporti di collaborazione** ex art. 67, comma 1, lett. m), TUIR, **già in essere al 23.2.2020**, presso **federazioni sportive nazionali / enti di promozione sportiva / società / associazioni sportive dilettantistiche**. Per il percipiente l'indennità in esame non concorre alla formazione del reddito. L'indennità è erogata da Sport e Salute spa previa:

- **apposita domanda**;
- **autocertificazione attestante la preesistenza del rapporto di collaborazione e la mancata percezione di altro reddito da lavoro**.

Le domande sono istruite dalla predetta società secondo l'**ordine cronologico di presentazione**.

Le disposizioni attuative sono demandate ad un apposito Decreto del MEF e dell'Autorità delegata in materia di sport.

BONUS PUBBLICITÀ

Per il 2020, il c.d. "**Bonus pubblicità**" a favore di imprese / enti non commerciali / lavoratori autonomi che investono in "campagne pubblicitarie" è **concesso nella misura unica del 30% degli investimenti effettuati** (anziché del 75% degli investimenti incrementali).

Per accedere all'agevolazione, come previsto dall'art. 5, DPCM n. 90/2018, i soggetti interessati devono **presentare un'apposita istanza telematica** tramite la specifica piattaforma resa disponibile dall'Agenzia delle Entrate, utilizzando l'apposito modello.

In particolare, **per il 2020**, la "**Comunicazione per l'accesso al credito d'imposta**", contenente i dati relativi agli investimenti effettuati / da effettuare (a carattere "prenotativo") **va presentata dall'1.9 al 30.9.2020**.

Le Comunicazioni **già inviate nel periodo 1.3 - 31.3.2020 rimangono valide** (si veda la circolare dello Studio n. 9/2020).

BONUS EDICOLE

È previsto, **per il 2020**, l'**aumento a € 4.000** (per il 2019 era pari a € 2.000) del c.d. "Bonus edicole", ossia del credito d'imposta (ex art. 1, commi da 806 a 809, Finanziaria 2019) a favore degli esercenti attività commerciali operanti esclusivamente nella vendita al dettaglio di giornali / riviste / periodici **parametrato agli importi pagati a titolo di IMU, TASI, Cosap e TARI** con riferimento ai locali dove si svolge l'attività di vendita, nonché ad altre eventuali spese di locazione / altre spese individuate dal MEF, anche in relazione all'assenza di punti vendita della stampa nel territorio comunale.

Inoltre, **per il 2020**, il credito d'imposta in esame:

- è **parametrato anche alle spese**:
 - di fornitura di **energia elettrica / servizi telefonici / Internet**;
 - per i servizi di **consegna a domicilio** delle copie di **giornali**;
- è **esteso anche alle imprese di distribuzione della stampa** che riforniscono giornali quotidiani e/o periodici a rivendite situate in Comuni con una popolazione inferiore a 5.000 abitanti e in Comuni con un solo punto vendita.

PROROGA VALIDITÀ DOCUMENTI DI RICONOSCIMENTO

È estesa **fino al 31.8.2020** la validità dei documenti di riconoscimento / d'identità (anche elettronici) rilasciati da Amministrazioni pubbliche scaduti / in scadenza successivamente al 17.3.2020.
La suddetta proroga non è applicabile ai documenti validi per l'espatrio.

APPROVAZIONE BILANCIO 2019

In deroga alle disposizioni civilistiche (artt. 2364, comma 2 e 2478-bis, C.c.) o alle diverse previsioni statutarie, **l'assemblea ordinaria di approvazione del bilancio dell'esercizio chiuso al 31.12.2019 è convocata entro 180 giorni** dalla chiusura dell'esercizio (rispetto agli ordinari 120 giorni). Quindi, di fatto, **l'assemblea per l'approvazione del bilancio 2019 può essere convocata entro il 28.6.2020.**

Con l'intento di facilitare lo svolgimento delle assemblee nel rispetto delle disposizioni volte a ridurre il rischio di contagio, la società (spa, sapa, srl, società cooperativa e mutua assicuratrice) può prevedere, anche in deroga alle diverse disposizioni statutarie che:

- **il voto sia espresso per via elettronica o per corrispondenza;**
- **l'assemblea si svolga**, anche esclusivamente, **mediante mezzi di telecomunicazione che garantiscano l'identificazione dei partecipanti, la loro partecipazione e l'esercizio del diritto di voto**, ai sensi e per gli effetti degli artt. 2370, comma 4, 2479-bis, comma 4, e 2538, comma 6, C.c. senza necessità che il presidente / segretario o il Notaio si trovino nel medesimo luogo.

Le srl possono inoltre consentire che **l'espressione del voto dei soci avvenga mediante consultazione scritta o per consenso espresso per iscritto.**

Le nuove disposizioni sono applicabili alle assemblee convocate entro il 31.7.2020 ovvero entro la data, se successiva, fino alla quale è operativo lo stato di emergenza connesso al "coronavirus".

PROROGA MUD

È prevista la **proroga dal 30.4 al 30.6.2020** del termine di presentazione del modello unico di dichiarazione ambientale (MUD).

ALTRE DISPOSIZIONI

Ad oggi non risulta alcun provvedimento ufficiale di sospensione del pagamento delle bollette relative alle utenze (acqua, gas, luce, ecc.), salvo che per gli 11 Comuni compresi nell'ex *zona rossa*.

Tuttavia alcuni fornitori di utenze (es. Brianzacque) hanno comunicato sul proprio sito la possibilità di posticipare il pagamento delle fatture in scadenza.

Lo Studio è a disposizione per ogni chiarimento.

Cordiali saluti.

STUDIO FUSETTI E ASSOCIATI

Le circolari e gli articoli pubblicati sono consultabili anche sul sito dello Studio al seguente link

<https://studiofusetti.com/>